

**174. Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 13 settembre 1999 n. 457. Regolamento recante criteri per l'assegnazione della nazionalità italiana ai prodotti audiovisivi ai fini degli accordi di coproduzione e di partecipazione in associazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 30 aprile 1998, n. 122.**

*Questo decreto è stato pubblicato in GU 3 dicembre 1999 n. 284, ed è entrato in vigore il 18 dicembre 1999.*

Il Ministro per i beni e le attività culturali

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 2 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, in legge 1 marzo 1994, n. 153;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;

Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122;

Considerato di dover procedere alla definizione dei criteri per l'assegnazione della nazionalità italiana ai prodotti audiovisivi ai fini degli accordi di coproduzione e di partecipazione in associazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 122 del 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi del Governo, reso nell'adunanza del 30 agosto 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, prot. n. 17099 del 7 settembre 1999;

Adotta il seguente regolamento:

**1. Definizioni.** – 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 30 aprile 1998, n. 122, i criteri per l'assegnazione della nazionalità italiana ai prodotti audiovisivi, ai soli fini degli accordi di coproduzione e di partecipazione in associazione con imprese di nazionalità non italiana.

2. Ai fini del presente regolamento, per "prodotto audiovisivo" o "opera audiovisiva" si intende l'opera di lungometraggio, cortometraggio, di animazione, come definita dall'articolo 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, realizzata su supporti di qualsiasi natura, con contenuto narrativo o documentaristico, purché sia opera dell'ingegno, ai sensi della legislazione sul diritto d'autore, e sia destinata al pubblico, prioritariamente per il tramite della trasmissione televisiva.

3. Per "impresa nazionale di produzione audiovisiva" si intende l'impresa, con capitale sociale appartenente in maggioranza a persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana, avente sede legale e domicilio fiscale in Italia e con amministratori in maggioranza italiani, che svolge in Italia la maggior parte della sua attività ed è titolare dei diritti di utilizzazione dell'opera.

4. Per "opera audiovisiva in coproduzione" o "compartecipazione" si intende l'opera prodotta in comune da imprese nazionali, ai sensi del comma 3, con imprese aventi sede legale al di fuori del territorio nazionale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2.

**2. Riconoscimento della nazionalità italiana.** – 1. Possono essere riconosciute di nazionalità italiana le opere audiovisive realizzate in coproduzione o in compartecipazione con imprese di altre nazioni, in base ad accordi internazionali di reciprocità. In mancanza di accordo internazionale, la compartecipazione può essere autorizzata, ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Commissione per il credito cinematografico, per singole iniziative di carattere culturale e imprenditoriale.

2. Le componenti artistiche e tecniche dell'opera da prendere in considerazione sono:

- a) regista italiano;
- b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;
- c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;

- d) interpreti principali in maggioranza italiani;
- e) interpreti secondari per almeno il settantacinque per cento del loro numero complessivo italiani;
- f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;
- g) direttore della fotografia italiano;
- h) montatore italiano;
- i) autore della musica italiano;
- l) scenografo italiano;
- m) costumista italiano.

3. La nazionalità italiana delle opere in coproduzione o in compartecipazione è riconosciuta alle opere audiovisive che:

a) prevedono una quota di partecipazione dell'impresa nazionale alla produzione non inferiore al venti per cento del costo dell'opera, salvo deroghe concesse con il decreto adottato ai sensi del comma 1;

b) presentano complessivamente almeno una delle componenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), nonché una delle componenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) e) ed f); due delle componenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere g), h), i), l), e m).

4. Il numero delle opere che ciascuna impresa nazionale può realizzare in coproduzione con quota minoritaria non può superare il doppio di quelle realizzate dalla medesima, da sola o in coproduzione con quota maggioritaria, riconosciute nazionali da non oltre due anni.

**3. Procedimento di riconoscimento.** – 1. La presenza dei requisiti per il riconoscimento della nazionalità italiana è attestata dal legale rappresentante dell'impresa nazionale, mediante dichiarazione resa, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, al Dipartimento dello spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali. Ai sensi dell'articolo 4, comma 12bis, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, la ricevuta della presentazione della dichiarazione equivale al riconoscimento di nazionalità italiana.

2. Il Dipartimento dello spettacolo può verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2 e, in loro difetto, può disporre, con provvedimento motivato del capo del Dipartimento, da notificare all'interessato, l'annullamento della dichiarazione di nazionalità italiana e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove possibile, l'interessato provveda a conformare l'opera alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, entro il termine prefissatogli dall'amministrazione.

3. Il provvedimento espresso di riconoscimento di nazionalità dell'opera può essere richiesto dall'impresa produttrice italiana al Capo del Dipartimento dello spettacolo con apposita istanza, presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio della lavorazione dell'opera.

4. Con il provvedimento di cui al comma 3 possono essere concesse deroghe per ragioni artistiche o produttive al possesso dei requisiti di cui alle lettere g), h), i), l), m) del comma 2 dell'articolo 2.

5. Le opere dichiarate di nazionalità italiana vengono iscritte, all'atto del riconoscimento di nazionalità, ai sensi dei commi 1 e 3, in appositi elenchi istituiti presso il Dipartimento dello spettacolo.